COPIA

COMUNE DI COLLI VERDI

PROVINCIA DI PAVIA

_____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 IN DATA 27/03/2019

OGGETTO:

I.U.C. 2019 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTISETTE** del mese di **MARZO** alle ore **SEDICI** e minuti **QUINDICI** nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. FAZIA MERCADANTE UMBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il DOTT. SALVATORE GENGARO nella sua qualità di Commissario Prefettizio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI COLLI VERDI

PROVINCIA DI PAVIA

_____

Parere preventivo allegato alla Delibera del Consiglio Comunale
N. 13 del 27/03/2019

OGGETTO:

I.U.C. 2019 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Contabile	Favorevole	27/03/2019	Degli Antoni Stefano	
Responsabile del servizio	Favorevole	27/03/2019	Ferri Barbara	

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che con Legge Regionale n. 27 del 28/12/2018 pubblicata sul B.U.R.L. Supplemento al n. 53 del 31/12/2018 è stato istituito il Comune di Colli Verdi, sorto dalla fusione dei Comuni di Canevino, Ruino e Valverde;

Richiamato il Decreto Prefettizio, prot. 69912/AREL Proc. n. 2251/2018 del 31.12.2018, di nomina del sottoscritto a Commissario Prefettizio del Comune di Colli Verdi, nato dalla fusione dei Comuni di Canevino, Ruino e Valverde;

Richiamata la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Supplemento Ordinario n. 62/L - in vigore dal 01/01/2019;

Dato atto che con Decreto del Ministero Interno in data 25 gennaio 2019 "*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019*" è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 non ha prorogato, per l'anno 2019, la sospensione disposta dall'articolo 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), il quale, modificando il comma 26 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) aveva sospeso, fino

all'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali e quindi, attualmente, i Comuni possono determinare nuovamente in aumento i tributi locali;

Considerato in ordine all'Imposta municipale propria (IMU) quanto segue:

L'istituzione della IUC dal 2014 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU prevista dal D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (art. 1, comma 703, legge 147/2013), apportando le seguenti modifiche:

"A partire dal 2014 l'applicazione dell'IMU è entrata a completo regime (art. 1, comma 707, legge 147/2013).

L'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato";

La stessa Legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

Dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e Comuni:
- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamate le deliberazioni dei preesistenti Comuni di Canevino (C.C. n. 7 del 09/03/2018), di Ruino (C.C. n. 9 del 09/03/2018) e di Valverde (C.C. n. 8 del 09/03/2018), esecutive ai sensi di legge, con le quali vennero confermate le aliquote IMU 2018 (assunte dall'anno 2014 e mai modificate) e ritenuto di determinare le aliquote del nuovo Comune di Colli Verdi, per l'anno 2019, uniformando le aliquote per la prima casa (cat. A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze) nella misura del 4 per mille e degli altri immobili nella misura base del 7,6 per mille, riducendo, pertanto, le aliquote adottate dal preesistente Comune di Canevino e valevoli fino al 31/12/2018;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, la legge di stabilità 2014 aveva previsto che la riscossione dell'IMU doveva intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Amministrativo Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;

D E L I B E R A

1. DI DETERMINARE ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2019, come di seguito indicate:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 – detrazione abitazione principale € 200,00	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,60 per mille di cui 7,60 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota terreni agricoli	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, posseduti da Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla previdenza agricola	ESENTE

2. DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9;
3. DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta Municipale Unica dovrà essere effettuata alle ordinarie scadenze del 17 giugno 2019 e del 16 dicembre 2019;

4. DI STABILIRE altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
5. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
6. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorrono dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
8. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Indi dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio	Il Segretario Comunale
F.to : DOTT. SALVATORE GENGARO	F.to : FAZIA MERCADANTE UMBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Addì, 29/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Addì, 29/03/2019

Il Segretario Comunale
FAZIA MERCADANTE UMBERTO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Addì, __/__/____

Il Segretario Comunale
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO